

rumore, costi medici legati agli incidenti); detti costi dovrebbero essere comunque adeguati alle particolari condizioni del traffico pesante in montagna, considerato che l'inquinamento provocato da un TIR in una vallata alpina è tre volte superiore a quello prodotto in pianura;

la stessa Commissione Europea, nel suo Libro Bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», indica tra le 60 misure prioritarie nel settore dei trasporti l'introduzione di una Tassa, come quella svizzera, per perseguire l'obiettivo del riequilibrio modale; la Commissione, in assenza di politiche che invertano le attuali tendenze, prevede che nel 2010 i costi esterni della congestione, legati al solo traffico stradale, saranno pari allo 0,5 per cento del PIL comunitario; si prevede infatti un aumento del 50 per cento delle emissioni di anidride carbonica, da 739 milioni di tonnellate del 1990 a un miliardo e 113 milioni di tonnellate al 2010 (incremento cui il trasporto stradale contribuirebbe per l'85 per cento);

in questo quadro l'opzione ferroviaria è perseguibile subito; i valichi alpini (Moncenisio/Frejus, Sempione/Loetschberg, Gottardo, Brennero e Tarvisio) oggi sono utilizzati in media soltanto per il 30 per cento delle loro reali potenzialità; secondo alcuni studi sulla capacità reale delle linee di valico transalpine l'ammmodernamento ed il potenziamento di tutte le linee a doppio binario esistenti (Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso, Brennero, Tarvisio, Villa Opicina) si potrebbe raggiungere nel 2015 l'obiettivo di 180 milioni di tonnellate/anno di merci trasportate su ferro;

all'articolo 16 del decreto-legge in esame, evidenzia come la strategia del Governo in materia di trasporto merci sia basata sulla miope prosecuzione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto del carburante, incentivando di fatto il mantenimento dell'attuale squilibrio modale e alterando il mercato;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nel nostro paese un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso confini nazionali dell'arco alpino, commisurata alla massa complessiva dei veicoli con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale;

a predisporre un piano per il riequilibrio modale del nostro sistema trasportistico attraverso l'adozione di un sistema di incentivi per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia ed al cabotaggio, con particolare attenzione agli attraversamenti alpini, particolarmente sensibili sotto il profilo ambientale e per i quali la stessa Convenzione delle Alpi prevede misure finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti.

9/4447/**140**. Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premesso che:

appare evidente la necessità di riformare l'attuale sistema monetario internazionale alla luce delle gravi disfunzioni che lo caratterizzano, come l'eccessiva volatilità dei tassi di cambio e i loro persistenti disallineamenti, il susseguirsi di crisi finanziarie, l'ineguale redistribuzione del credito a livello internazionale e la mancanza di coordinamento tra le politiche economiche dei principali paesi industrializzati;

una delle cause principali degli squilibri va ricercata negli enormi flussi internazionali di capitali e nella loro forza destabilizzante;

appare necessaria l'introduzione di meccanismi di controllo di fenomeni preoccupanti come la speculazione, che promuovano crescita e stabilità economica e distribuiscano in maniera più equa il gettito fiscale;

una proposta di grande efficacia verso una riforma globale del sistema finanziario internazionale è la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie presentata per la prima volta nel 1972 dal Premio Nobel per l'economia James Tobin;

si tratterebbe, secondo l'ipotesi formulata da James Tobin, di un'imposta molto limitata — pari allo 0,05-0,1 per cento — da applicare a tutte le transazioni valutarie a tutte le operazioni finalizzate alla conversione di una valuta in un'altra;

un'aliquota così bassa non disincentiverebbe gli investimenti produttivi e di medio-lungo periodo, mentre renderebbe più costosi quelli speculativi di breve periodo, contribuendo così a disincentivarli; si riuscirebbe in tal modo a ridurre il volume dei flussi di capitale di breve periodo assicurando una maggior stabilità al sistema;

secondo una stima prudente, l'introduzione di questa tassa nei paesi industrializzati permetterebbe di raccogliere tra i 90 e i 100 miliardi di dollari l'anno, una cifra che corrisponde al doppio di quanto viene oggi destinato alla cooperazione allo sviluppo; il gettito potrebbe essere raccolto a livello nazionale dalle Banche centrali e destinato ad interventi nazionali (interventi sociali, programmi per l'occupazione) ed internazionali (cooperazione allo sviluppo, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei diritti umani);

l'introduzione di questa imposta consentirebbe il monitoraggio dei flussi finanziari al fine di combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio dei proventi di traffici illeciti e, inoltre, proteggerebbe le valute nazionali in momenti di crisi, evitando alle Banche Centrali di bruciare ingenti quantità delle loro riserve in tentativi, spesso inutili, di scongiurare una massiccia svalutazione;

la realizzazione di un'imposta sulle transazioni valutarie permetterebbe il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

ridurre i flussi di capitale speculativi e di breve periodo;

rilanciare l'autonomia politica nazionale;

ridistribuire in maniera più equa il gettito fiscale fra i diversi settori dell'economia;

monitorare i flussi di capitale per combattere l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite;

reperire risorse finanziarie da destinare: a livello nazionale per attuare politiche di lotta all'esclusione sociale, alla disoccupazione e a programmi di accoglienza rivolti ad immigrati e rifugiati; a livello internazionale per attuare programmi di lotta alla povertà, di salvaguardia dell'ambiente, di tutela dei diritti umani, di sviluppo sociale e sostenibile, di prevenzione dei conflitti;

impegna il Governo:

a) valutare l'opportunità di istituire una commissione preposta all'elaborazione di una proposta per l'istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie;

a) farsi promotore, presso gli altri paesi dell'Unione europea, dell'imposta sulle transazioni valutarie, proponendo di coordinare un'azione comune per l'elaborazione di un progetto di tassazione omogenea ed armonica;

a) predisporre, adeguate iniziative normative per l'introduzione dell'imposta sulle transazioni valutarie per il solo territorio nazionale, prevedendo che il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta debba essere destinato prioritariamente alle seguenti finalità:

a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei paesi assistiti;

b) riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito, con particolare

riguardo verso i paesi che abbiano avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

c) incremento dei fondi destinati allo sviluppo del Mezzogiorno, ai fini dell'aumento dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica;

d) investimenti finalizzati alla riduzione di emissioni inquinanti in atmosfera, all'attuazione del protocollo di Kyoto, allo sviluppo delle politiche di tutela ambientale, per la diffusione delle aree protette e per l'adozione di modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

9/4447/**141**. Cento, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cima, Lion, Zanella.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 47 del decreto-legge in esame contiene misure penalizzanti nei confronti dei lavoratori esposti all'amianto e non trova riscontro né nelle esigenze di risparmio dei conti pubblici né nei confronti dei diritti della categoria dei lavoratori che, più di altri, è esposta a rischi sanitari;

appare opportuno che lo Stato fornisca le necessarie garanzie a tutela della salute dei lavoratori particolarmente esposti a rischi sanitari derivanti dallo svolgimento della propria attività in luoghi insalubri o privi dei necessari requisiti di sicurezza;

impegna il Governo:

a dare una maggiore attenzione nei confronti dei lavoratori a rischio.

9/4447/**142**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.

La Camera,

premessi che:

il Mezzogiorno è distante dalle politiche di questo Governo. Le aspettative e le richieste provenienti dai cittadini delle Regioni del Sud anche quest'anno sono state deluse;

le leggi finanziarie e di bilancio non tengono in nessun conto le emergenze ataviche che impediscono ad una parte importante del Paese di essere competitiva e di poter diventare parte integrante dell'Italia e di essere protagonista nella nuova Europa;

gli investimenti in infrastrutture sono pochi ed insufficienti. Soprattutto manca una seria politica che punti al collegamento tra le regioni meridionali e le altre regioni europee;

così come sono insufficienti gli investimenti pensati e predisposti per valorizzare le tante energie, le tante competenze e le tante intelligenze che vivono, studiano e lavorano nel Sud;

i tagli alla ricerca sono scandalosi. La formazione non è presa in considerazione;

non c'è alcuna attenzione nei confronti dei cervelli prodotti dalle scuole e dalle università meridionali;

in questo quadro drammatico, la Calabria è la regione più isolata di un Mezzogiorno emarginato;

la Calabria è al centro del Mediterraneo e ben potrebbe essere il ponte per costruire un'Europa di pace, di prosperità e di sviluppo;

le politiche del Governo, però, annientano questa giusta ambizione;

gli investimenti infrastrutturali per la Calabria sono inesistenti: i lavori per la Salerno-Reggio Calabria languono, il progetto della Statale 106 Reggio Calabria-Taranto è solo agli inizi, i collegamenti

ferroviari sono scadenti ed insufficienti, l'aeroporto di Lamezia Terme non è valorizzato per quanto potrebbe, il Porto di Gioia Tauro attende interventi che ancora mancano, quello di Corigliano deve essere ancora lanciato;

le giuste rimostranze dei calabresi, in Europa non hanno voce. Le università calabresi rimangono nella drammatica attesa di fondi e di attenzioni. Gli imprenditori medi e piccoli che hanno idee aspettano, spesso invano, risposte ed interventi,

impegna il Governo

a promuovere una svolta nelle politiche dell'interesse del Mezzogiorno d'Italia e della Calabria in particolare, che abbiano come obiettivo, quello di rendere protagonista il Mezzogiorno e la Calabria, di una nuova fase di sviluppo, di occupazione, di progresso.

9/4447/**143**. Mancini, Oliverio.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

premesso che:

l'articolo 13 del decreto riforma in modo sostanziale la disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi;

i commi 22 e 23 dell'articolo 13 prevedono che il finanziamento dei fondi di garanzia interconsortile avvenga attraverso il versamento da parte dei confidi aderenti, successivamente all'approvazione del bilancio, di un contributo obbligatorio pari ad almeno allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti; parimenti, anche i confidi che non aderiscono ad un autonomo fondo di garanzia interconsortile sono tenuti a versare una quota annuale, sempre pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, al Ministero dell'economia e delle finanze;

tali disposizioni sono tecnicamente imprecise — l'attività dei confidi è infatti costituita essenzialmente dal rilascio di garanzie e non dalla concessione di finanziamenti — nonché economicamente insostenibili per i confidi, poiché richiedono un contributo eccessivamente oneroso;

i confidi sarebbero obbligati a versare un contributo che non hanno provveduto ad accantonare in bilancio e che comunque non è correlato a prestazioni ricevute dai fondi di garanzia interconsortile in termini di controgaranzie o cogaranzie;

il comma 32 dell'articolo 13 prevede l'estensione ai confidi delle disposizioni previste per gli intermediari finanziari *ex* articolo 107 del TUB;

questo implica che un numero rilevante di confidi, iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, sarebbero sottoposti a vincoli molto forti: dalla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia a tutta una serie di obblighi prevista per questo tipo di intermediari;

molti di tali obblighi — ad esempio l'assoggettamento alla normativa antiriciclaggio — sono già assolti dai soggetti che accordano il credito a monte della garanzia;

l'assoggettamento a questa disciplina potrebbe costituire un peso insopportabile per tutti o quasi i confidi; paradossalmente, tra l'altro, i vincoli sono associati al divieto di svolgere altre operazioni riservate agli intermediari finanziari;

tali vincoli potrebbero compromettere le capacità di sviluppo proprio di quella parte del sistema dei confidi che, in un periodo di tempo adeguato, potrebbero essere in grado di trasformarsi in intermediari finanziari con l'iscrizione volontaria nell'elenco speciale;

i commi da 25 a 28 prevedono una complessiva riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996,

con il conferimento del Fondo in una società per azioni costituita con atto unilaterale dallo Stato ed avente per oggetto esclusivo la sua gestione;

tale riforma propone una formulazione confusa della nuova società pubblico-privata che dovrebbe subentrare ai Fondi PMI e Artigiancassa;

la riforma è in contrasto con il dettato costituzionale per quanto riguarda il comparto specifico dell'artigianato: è questa infatti materia di legislazione concorrente delle Regioni, che hanno pertanto piena potestà legislativa e regolamentare in materia;

tale Fondo, costituito come Spa, dovrebbe effettuare operazioni di contro garanzia delle garanzie, cogaranzie e contro garanzie prestate dai soci della società stessa;

il Fondo, come Spa regolata dal codice civile, non avrebbe i medesimi requisiti (coefficiente di ponderazione pari a zero) dei fondi pubblici in senso stretto, come richiesto da Basilea 2,

impegna il Governo:

a commisurare il contributo obbligatorio che sia i confidi aderenti che quelli non aderenti a fondi di garanzia interconsortile devono versare a tali fondi per concorrere al loro finanziamento non ai finanziamenti complessivamente garantiti ma alle garanzie complessivamente erogate nell'arco di un anno; ovvero, in alternativa, a prevedere che il contributo obbligatorio sia pari al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio, al lordo di tale contributo;

a prevedere che i nuovi criteri per la determinazione di tale contributo, comunque definiti, si applichino a decorrere dal bilancio 2004;

a favorire una graduale trasformazione dei confidi in intermediari finanziari, prevedendo l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale *ex* articolo 107 solo per quei confidi che integrino contemporanea-

mente i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nell'elenco speciale e i requisiti determinati, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per intermediari che rilasciano, in via esclusiva o prevalente, garanzie (attualmente fissati con decreto ministeriale 2 aprile 1999);

ad estendere anche ai confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB, ogni altra attività riservata agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del Testo unico;

a stabilire un regime di vigilanza attenuata per i confidi iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB rispetto ai vincoli previsti per gli altri intermediari iscritti a tale elenco;

quanto alla riforma del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge n. 662 del 1996, a prevedere espressamente, per il settore dell'artigianato, un sistema di controgaranzia a livello regionale;

a garantire che il Fondo, comunque costituito, rispetti i requisiti dei fondi pubblici in senso stretto (coefficiente di ponderazione pari a zero), come richiesto da Basilea 2.

9/4447/144. Bersani, Gambini, Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

con l'articolo 14 del decreto-legge in esame, viene assicurata una maggiore libertà di scelta agli Enti locali in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici locali rispetto alla legislazione precedente;

considerato che tale libertà di scelta si inserisce nel quadro del rispetto dell'autonomia degli Enti locali e di una progressiva devoluzione delle competenze e delle potestà, legislative e regolamentari,

alle articolazioni locali della Repubblica di cui all'articolo 114 della Costituzione;

impegna il Governo:

ad assicurare attivamente il pieno ed effettivo esercizio di tale libertà di scelta;

a presentare, in sede di esame della legge finanziaria, una modifica normativa che estenda ulteriormente la facoltà di scelta degli Enti locali in materia di affidamento di servizi pubblici, con particolare riferimento alle aziende consortili di gestione dei servizi;

a presentare al Parlamento un disegno di legge sui servizi pubblici locali che devolva alle Regioni la piena potestà legislativa e agli Enti locali la potestà regolamentare in materia, salvaguardando qualità e quantità delle prestazioni sociali.

9/4447/**145**. Folena, Nesi, Vendola, Di Gioia.

La Camera,

in sede di conversione del decreto-legge in esame, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premesso che:

alla fine della X legislatura fu approvata la legge 27 marzo 1992, n. 257 che riconosce ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni, la rivalutazione ai fini delle prestazioni previdenziali, dell'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto ed una uscita anticipata dal lavoro di 6 mesi per ogni anno di esposizione, per un massimo di cinque anni;

l'articolo 47 del decreto in fase di conversione modifica e per alcuni versi restringe i benefici previdenziali dei lavoratori esposti all'amianto;

impegna il Governo:

a prevedere interventi di carattere finanziario e normativo volti ad estendere i benefici dei circa 60.000 lavoratori che sono stati esposti durante il proprio lavoro all'amianto.

9/4447/**146**. Carbonella, Banti, Ruggieri.

La Camera,

preso atto che:

è da tutti riconosciuta la necessità di investire nel campo della ricerca e dell'innovazione quale elemento essenziale della crescita e dello sviluppo di un Paese;

nel presente testo di legge sono previsti finanziamenti degli investimenti in ricerca e innovazione;

impegna il Governo:

1) a verificare la possibilità di arrivare in tempi rapidi allo sblocco delle assunzioni per quanto riguarda le Università, dando così la possibilità ai nostri giovani ricercatori di contribuire in maniera attiva alla crescita e allo sviluppo del nostro Paese;

2) a tenere nella giusta considerazione le Università da poco costituite che hanno maggiore necessità di finanziamenti per proseguire nella loro opera.

9/4447/**147**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Di Gioia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 14 del provvedimento è volto a creare le condizioni per l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione Europea nel giugno del 2002 contro alcune disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002);

se, per un verso, l'articolo richiamato sembra raggiungere tale obiettivo, dall'altro, comporta la sostanziale chiusura del mercato dei servizi pubblici locali, poiché a nessuna impresa nazionale, comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è di fatto più consentito partecipare alle gare bandite per l'affidamento di tali servizi, in quanto portatrice direttamente o indirettamente di affidamenti diretti;

per i motivi testé descritti è di fatto bloccato il processo di privatizzazione delle società degli enti locali, poiché a nessuna impresa nazionale comunitaria o extracomunitaria operante nel settore è, di fatto, più consentito partecipare alle gare bandite per acquisto di partecipazioni azionarie;

non menzionandole espressamente l'articolo 14 potrebbe causare grave nocumento alle società degli enti locali quotate in borsa, se fossero ritenute escluse dal beneficio del mantenimento dell'affidamento dei propri servizi fino alla scadenza naturale, avendo parametrato ad essa le politiche di investimento e le tariffe praticate;

ciò recherebbe inoltre, gravi, ed irreparabili danni, oltre che ai comuni che ne sono azionisti, ai piccoli risparmiatori che vi hanno investito confidando nell'affidamento in essere;

l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge n. 269 del 2003 è stato caratterizzato dalla apposizione, in entrambi i Rami del Parlamento, della questione di fiducia da parte del Governo, impedendo in questo modo che potessero essere corrette le disposizioni dell'articolo 14, palesemente contrarie allo spirito di apertura concorrenziale del mercato dei servizi pubblici locali;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente, anche con il disegno di legge finanziaria già in corso di approvazione, le opportune iniziative volte a ripristinare le condizioni necessarie per

l'affermazione della concorrenza nel settore dei servizi pubblici locali e per la liberalizzazione dei mercati, nonché ad adottare, con la massima urgenza, ogni misura legislativa volta ad equiparare, per quanto riguarda la conclusione naturale degli affidamenti in essere, la posizione delle società di servizi pubblici locali quotate in borsa a quella delle società operanti nei medesimi settori nelle quali il socio sia stato scelto con gara ad evidenza pubblica e ad assumere, infine, ogni iniziativa immediata volta ad assicurare al mercato borsistico la volontà di adottare provvedimenti tesi a perseguire al più presto le finalità testé indicate.

9/4447/**147-bis**. Lusetti, Santagata.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 9, comma 6, della legge n. 67 del 1988, e successive modificazioni ed integrazioni, ha creato un notevole contenzioso che vede coinvolti i datori di lavoro agricoli in zone montane e svantaggiate e l'INPS. I primi sostengono, contrariamente all'INPS, la cumulabilità dei contributi previdenziali ed assistenziali con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;

il suddetto orientamento è stato avallato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 14227 del 2000, determinando una serie di richieste volte al rimborso delle agevolazioni non concesse a titolo di fiscalizzazione;

l'articolo 44, comma 1, del disegno di legge in esame fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 536 del 1987, precisando che la riduzione dei contributi previdenziali previsti dalla legge n. 67 del 1988 non sia cumulabile con i benefici concessi dal decreto-legge n. 536 del 1987;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere le necessarie iniziative affinché nell'ambito

della manovra di finanza pubblica o in altro specifico provvedimento sia assicurato il mantenimento dei giudicati che nel contempo si siano formalizzati nel contenzioso in essere nonché una idonea previsione normativa che mantenga comunque in capo ai datori di lavoro ed ai lavoratori nelle zone montane o svantaggiate i medesimi benefici previdenziali anche utilizzando strumenti giuridici e fiscali diversi da quelli in questione.

9/4447/148. Rava, Olivieri.

La Camera,

premesso che:

il comma 11-*quater* dell'articolo 26 estende agli alloggi di servizio per il personale delle Forze armate la disciplina, di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, in materia di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante operazioni di cartolarizzazione;

la disciplina richiamata riconosce ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, con una riduzione rispetto al prezzo di mercato del 30 per cento, in caso di acquisto in forma individuale, e con un'ulteriore riduzione, in caso di acquisto attraverso mandato collettivo;

peraltro, ai sensi della lettera *c*) del citato comma 11-*quater* dell'articolo 26 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esso contenute gli alloggi occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso;

in caso di ricorso giurisdizionale avverso il suddetto provvedimento di recupero forzoso, il relativo procedimento non può ritenersi concluso sino all'adozione di sentenza passata in giudicato;

impegna il Governo:

ad interpretare l'articolo 26, comma 11-*quater*, lettera *c*), in modo da considerare il caso dei soggetti per i quali la procedura di recupero forzoso si sia conclusa con sentenza passata in giudicato ovvero i soggetti relativamente ai quali siano scaduti i termini per la proposizione del ricorso avverso il medesimo provvedimento.

9/4447/149. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Gioacchino Alfano.

La Camera,

premesso che:

in ordine all'approvazione del disegno di legge 30 settembre 2003, n. 269 concernente « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici », l'articolo 42 prevede nuove procedure per i ricorsi relativi al riconoscimento del diritto a percepire pensioni, assegni ed indennità;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità del ricorso in sede amministrativa ad escludere che in caso di respingimento siano accollate al disabile le spese legali.

9/4447/150. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bogi, Battaglia, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447;

al fine di agevolare e qualificare la programmazione degli interventi a sostegno della ricerca, e lo sviluppo dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo nazionale,

impegna il Governo:

a istituire l'« Istituto Superiore della Scienza e della Tecnica », denominato « ISST », con sede in Genova, per sviluppare attività ed iniziative in stretto e

costante coordinamento con le università, gli enti di ricerca pubblici e privati, i laboratori universitari, le associazioni, le fondazioni e i centri di ricerca, i dipartimenti universitari, con le seguenti finalità:

a) definire un programma per la ricerca e lo sviluppo dei sistemi innovativi, denominato Sistema Innovazione Ricerca Impresa Occupazione (SIRIO), con cadenza triennale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione degli indirizzi generali dei ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni, di concerto con le parti sociali, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di innovazione tecnologica e di concorrenza;

b) creare una rete permanente di collegamento tra centri di eccellenza nell'ambito della ricerca pubblica e privata e imprese che intendano sviluppare iniziative innovative di evidente rilievo tecnico-scientifico con prospettive di valorizzazione economica e sociale nel contesto di piani di sviluppo locale;

c) individuare filiere tecnologiche in relazione alle vocazioni di sviluppo dei diversi territori e alle risorse disponibili nel campo dell'innovazione;

d) selezionare i livelli di eccellenza della ricerca pubblica e privata disponibili ad operare in tali filiere;

e) individuare e promuovere gli attori imprenditoriali che intendano sviluppare iniziative produttive ad alto contenuto di innovazione;

f) valutare, monitorare e individuare le fonti pubbliche e private di copertura del fabbisogno finanziario dei progetti ad alto contenuto di innovazione;

g) determinare gli obiettivi, gli strumenti, i punti di eccellenza, nonché le priorità da realizzare in materia di ricerca

e sviluppo per qualificare il sistema produttivo, sviluppare servizi innovativi nei sistemi urbani e sostenere i progetti a più alto contenuto tecnologico, in particolare nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) promuovere e sostenere la diffusione di innovazioni nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e della produzione nelle aziende e nei sistemi territoriali, al fine di valorizzare la flessibilità e l'adattabilità del sistema produttivo nell'utilizzo del capitale umano;

i) riordinare gli incentivi e le agevolazioni in materia di innovazione tecnologica, in funzione degli obiettivi definiti dal programma triennale (SIRIO) di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'innovazione, dell'istruzione, dell'Università della Ricerca Scientifica, della Salute, dell'Ambiente, delle Politiche Agricole e Forestali, delle Comunicazioni;

a ridurre in misura significativa il rischio associato al finanziamento di investimenti innovativi e a favorire l'attrazione di capitali privati nella realizzazione di iniziative ad alto contenuto di innovazione tecnologica, prevedendo altresì che l'ISST provveda a definire metodologie e sistemi di «rating tecnologico» allo scopo di consentire un'efficiente analisi e valutazione delle tecnologie e dello stato della ricerca nei settori individuati dal piano SIRIO nonché a valutare le condizioni del mercato attuale e di quello potenziale, domestico ed internazionale di una scoperta o di un'innovazione nell'ambito di uno specifico settore produttivo;

ad attribuire all'ISST la funzione di studio, analisi e valutazione dello «stato della tecnica» nelle diverse aree del paese; a prevedere che esso operi inoltre a sostegno del Governo in materia di ricerca e innovazione, con un'azione continuativa di monitoraggio del sistema nazionale della tecnologia e dei risultati conseguiti nel settore pubblico e in quello delle imprese;

a prevedere che l'ISST operi come «nucleo di valutazione degli investimenti innovativi» e che esso offra servizi di

assistenza e consulenza alla Pubblica Amministrazione, centrale e decentrata, per la strutturazione e il finanziamento di progetti ad alto contenuto di innovazione, nell'intento di favorire l'accesso ai canali di finanziamento e alle provvidenze pubbliche disponibili sulle leggi nazionali di spesa e sui fondi comunitari. Allo scopo di far conoscere l'esistenza e l'utilità delle nuove tecnologie applicate, a prevedere che il l'ISST provveda a fornire alla stampa e a tutti gli interessati informazioni sulle tecnologie e sui loro effetti;

a prevedere, per tali finalità, che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti dovrà essere autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di interesse;

a disporre che tali importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla fondazione ISST, in modo da costituirne il patrimonio iniziale;

a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, a decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti;

a disporre a favore dell'ISST, ai fini della sua valorizzazione, un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014 e a prevedere che tali somme possano essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti dall'Istituto

La Camera,

premessi che:

in relazione all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato particolarmente l'attenzione sui contenuti di tale norma che prevede modalità nuove per il trattamento dei dati relativi alle prescrizioni farmaceutiche ed alle prestazioni specialistiche;

nella relazione che accompagna il decreto si sottolinea che l'articolo 50 prevede disposizioni per l'accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori dei servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria;

tali finalità sicuramente apprezzabili per l'obiettivo di un più razionale controllo della spesa sanitaria, sono tuttavia perseguite attraverso una strumentazione che rischia di violare il diritto dei cittadini alla protezione dei dati personali giustamente considerate dal legislatore come particolarmente « sensibili » e quindi assistite da particolari e forti garanzie;

la costituzione di banche dati centralizzate, su cui confluirebbero tutti i dati riguardanti le prescrizioni di farmaci e di prestazioni specialistiche appare in contrasto con il principio di proporzionalità, che impone, una valutazione del rapporto tra finalità perseguite e mezzi adoperati;

simili banche dati non esistono in alcun altro paese;

la legislazione vigente già prevede procedure per il monitoraggio della spesa sanitaria ma che non possono tradursi in una compressione del diritto alla protezione dei dati personali;

una scelta del genere contrasta con l'orientamento assunto da Governo e Parlamento attraverso il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e con quanto disposto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della direttiva europea 95/46;

nella norma in questione, in particolare, viene prevista la costituzione di una separata banca dati contenente il codice fiscale di tutti gli assistiti;

della pericolosità di tale banca dati sembra consapevole il legislatore tanto che al comma 10 si dispone che al Ministero dell'economia e delle finanze non è consentito trattare i dati rilevati dalla tessera del cittadino;

questa garanzia appare tuttavia del tutto insufficiente dal momento che la semplice esistenza di tale archivio conserva nel sistema la possibilità di risalire all'identità dell'assistito e quindi all'intera sua storia sanitaria documentata da ricette mediche e prescrizioni specialistiche;

impegna il Governo:

a mettere a punto un sistema di controllo conforme a quanto disposto dalla normativa sulla protezione dei dati personali attraverso soluzioni che escludano il trattamento di qualsiasi dato identificativo degli assistiti costituendo eventualmente un archivio di soli dati anonimi;

a concordare con le regioni la strumentazione prevista al fine di evitare il disordine e la confusione esistenti nel settore delle tessere o carte elettroniche identificative dove una quarta tessera si aggiungerebbe a quelle già annunciate o in via di sperimentazione (carta di identità elettronica, carta dei servizi, carte sanitarie) con possibili rischi di indebolimento della protezione dei dati personali a causa della loro disseminazione.

9/4447/**152**. Labate.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 4447, articolo 39, comma 12-*bis*;

considerato che:

l'articolo 39, comma 12-*bis*, estende ai concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive le misure agevo-

lative inerenti il versamento rateale di debiti pregressi così come previsto dall'articolo 8, commi 5, 6, 7, 8, 9 della legge 1° agosto 2003, n. 200 per i concessionari incaricati della raccolta di scommesse ip-piche;

l'articolo 8, comma 8 della legge n. 200, prevede la sospensione degli effetti dei provvedimenti di decadenza che determinano la cessazione dei rapporti di concessione, e la loro successiva estinzione nei riguardi dei concessionari che aderiscono alle condizioni economiche stabilite dalla nuova normativa;

numerosi concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive sono stati dichiarati decaduti, ed è loro preclusa attualmente la possibilità di raccolta di scommesse;

i tempi tecnici necessari per l'adesione, da parte dei concessionari decaduti, alle nuove condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-*bis*, determineranno conseguenze economiche e finanziarie di particolare gravità e rilevanza sotto il profilo del mancato gettito a favore dell'Erario e degli Enti concedenti;

impegna il Governo

affinché impartisca adeguate istruzioni alle amministrazioni competenti per l'immediato ripristino del collegamento telematico con il totalizzatore sportivo nazionale nei confronti dei concessionari che ne fossero ad oggi privi, e ciò fino alla avvenuta adesione alle condizioni economiche previste dall'articolo 39, comma 12-*bis*.

9/4447/**153**. Ruggeri.

La Camera,

premesso che:

l'ulteriore abbattimento del prezzo dell'alloggio è concesso ai conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo

almeno il 50 per cento o l'80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

tale possibilità è preclusa agli acquirenti degli alloggi militari stante le esclusioni dovute alla tipologia delle unità residenziali ed allo *status* giuridico degli utenti — in servizio o in quiescenza —;

a causa delle limitazioni sopra riportate non potrà mai verificarsi la vendita in blocco dell'intero fabbricato;

impegna il Governo

a considerare valido, per il calcolo del 50 per cento o dell'80 per cento per l'acquisto a mezzo mandato collettivo, il numero delle unità residenziali effettivamente individuate per l'alienazione nell'ambito di ogni fabbricato.

9/4447/**154**. Giorgio Conte, Ascierto.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2002 disponeva, a decorrere dal 2001, la possibilità di utilizzare quota non inferiore a 15 miliardi di lire del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'erogazione di contributi ad associazioni di volontariato, o ad Onlus, per l'acquisto, da parte delle medesime associazioni o organizzazioni, di autoambulanze e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di utilità sociale e, limitatamente alle Onlus, per l'acquisto dei medesimi beni strumentali ai fini della loro donazione alle strutture sanitarie pubbliche;

l'articolo 20 del decreto-legge n. 269 in esame prevede che tale possibilità possa essere esercitata anche mediante riduzione del 20 per cento del prezzo praticato dal venditore, che poi si rivarrà in sede di compensazione fiscale a valere sulle risorse assegnate, ma limitatamente al solo acquisto di ambulanze;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere in via interpretativa le facoltà concesse dalla norma, senza oneri per la finanza pubblica.

9/4447/**155**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Arnoldi.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 269/03 recante « Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici »;

premessi che:

l'articolo 27 introduce una procedura per la verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni del patrimonio mobiliare e immobiliare pubblico;

la verifica suddetta ha per oggetto l'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni pubblici, è affidato alle soprintendenze e prevede la procedura del silenzio-assenso, secondo la quale se entro 120 giorni dalla richiesta di verifica non avviene comunicazione da parte della sovrintendenza stessa, i beni pubblici vengono considerati a tutti gli effetti privi di interesse culturale e possono essere alienati;

in caso di esito negativo della verifica la norma incide direttamente sul patrimonio appartenente al demanio dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, ivi compresi quei beni e interessi indisponibili e costituzionalmente tutelati;

la formulazione di bene culturale (che si rifà all'articolo 2 del T.U. dei Beni CC.AA.) è quanto mai ampia, e comprende praticamente tutto: dalle ville, parchi e giardini di valore artistico e storico alle cose mobili (collezioni, pinacoteche, archivi, manoscritti); dalle cose che documentano vicende storiche e militari ai reperti archeologici; dai singoli manufatti ai complessi storici e monumentali;

con questa norma si pongono quindi le premesse per il potenziale « svincolo » di una gran parte di questo patrimonio e alla possibile successiva alienazione a privati;

impegna il Governo:

a) prevedere il silenzio-diniego in luogo del silenzio-assenso previsto dalla norma, al fine di dare maggiori certezze e garanzie circa la verifica di interesse culturale del patrimonio pubblico;

a) prevedere al comma 2, l'emanazione di un regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da trasmettere alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari;

a) prevedere che nella predisposizione degli indirizzi di carattere generale di cui al comma 2, a cui si dovranno attenere le soprintendenze, gli immobili di cui al comma 1 siano comunque dichiarati inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come « Ministro », anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi;

e) beni di interesse paesaggistico e ambientale;

f) immobili situati all'interno dei parchi e delle aree protette;

a) prevedere con apposite norme che i provvedimenti motivati di cui al comma 10 siano depositati presso le soprintendenze regionali competenti per la durata di quindici giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e che fino a 15 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le associazioni ambientaliste e di tutela del patrimonio culturale e ambientale dello Stato nonché gli altri enti pubblici e le istituzioni interessate. Dopodiché la soprintendenza regionale, può modificare il provvedimento motivato dandone comunicazione immediata all'agenzia richiedente.

9/4447/156. Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Capitelli.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 257 del 27 marzo 1993 ha previsto tra l'altro la concessione di benefici previdenziali per i lavoratori che hanno avuto la sventura di essere esposti all'amianto;

il problema dell'amianto e delle conseguenze sulla salute dei lavoratori esposti a questo rischio rappresenta un problema sociale di vaste proporzioni e come tale va affrontato avendo presente che i suoi effetti hanno carattere progressivo;

in questi anni decine e decine di migliaia di lavoratori hanno presentato domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto;

molti di loro sono già in possesso dell'attestato dell'INAIL che riconosce loro l'avvenuta esposizione all'amianto;

altri stanno aspettando sia la decisione dell'INAIL che della magistratura;

impegna il Governo

a ripristinare la situazione precedente al decreto-legge n. 269/2003, riprendendo il confronto in sede parlamentare per la revisione della 257/93.

9/4447/**157**. Innocenti, Cordoni, Ruzante, Buffo, Diana, Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Motta, Sciacca, Trupia, Montecchi, Gambini, Ruggieri.

La Camera,

premessi che:

il tragico attentato di Nassiriya ha messo ancora una volta in luce l'eroico sacrificio dei nostri cittadini migliori;

questi cittadini, lavorando delle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, in patria e all'estero, vigilano sulla sicurezza della intera popolazione italiana e garantiscono, con il loro operato, l'esistenza stessa dei presidi della democrazia e dei valori universali di pace e di libertà che sono condivisi dalla umanità intera;

questi cittadini che rischiano, come purtroppo dimostrano i fatti di Nassiriya e gli attentati terroristici in Italia, ogni giorno la loro vita in patria ed all'estero contro la criminalità ed il terrorismo, non godono, per antiche omissioni, di trattamenti economici e normativi adeguati ai rischi che corrono ed alla loro professionalità, sicuramente tra le più elevate nell'ambito del pubblico impiego;

verso questi cittadini, militari delle Forze Armate e operatori delle Forze di Polizia, l'intera nazione è in debito;

il Parlamento ed il Governo devono onorare questo debito stanziando congrue risorse per gli aumenti stipendiali e l'ammodernamento delle strutture e dei mezzi che devono essere adeguati alle sfide che la criminalità ed il terrorismo impongono, recuperando da capitoli di bilancio e fi-

nalizzazioni, somme che molto spesso non vengono impiegate e finiscono in economia negli esercizi finanziari successivi;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di individuare congrue risorse da destinare ai miglioramenti stipendiali ed all'ammodernamento di mezzi e strutture delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

9/4447/**160**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lo Presti, Alberto Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

il comma 22 dell'articolo 32 prevede l'aumento del 300 per cento dei canoni demaniali, sulla base delle tariffe citate dal decreto-legge n. 342 del 5 agosto 1998;

l'applicazione di una simile disposizione rischia di danneggiare gravemente oltre i concessionari di spiagge anche il consumatore finale e cioè il turista balneare sul quale ovviamente ricadranno le conseguenze del anzidetto aumento;

impegna il Governo

a « diluire » in 12 anni ovvero 6+6 equivalenti a due rinnovi di licenza come stabilito dall'articolo 10 della legge n. 88 del 16 marzo 2001 e a finalizzare il detto aumento all'ottenimento del diritto reale di superficie per 99 anni per le aree dove insistono le strutture ricettive balneari recando le norme dei PRG dei vari comuni.

9/4447/**161** Ruggieri, Rusconi.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4447, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni ur-

genti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

premessi che:

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494 del 1993, i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei sono determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1994, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 449 del 1997, i canoni, come determinati ai sensi del citato articolo 3, comma 1, si applicano alle concessioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1997;

l'articolo 04, comma 1, del citato decreto-legge n. 400 del 1993 dispone che i canoni relativi alle concessioni demaniali marittime siano aggiornati annualmente con decreto del ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici dei prezzi determinati dall'ISTAT;

il decreto del ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, ha determinato i canoni per le concessioni turistico-ricreative;

l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400 stabilisce in sei anni la durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, prevedendone l'automatico rinnovo alla scadenza;

il comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 269 dispone che i canoni annui delle concessioni con finalità turistico-ricreative siano rideterminate con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze;

al contempo, il comma 22 del medesimo articolo 32 del decreto-legge sta-

bilisce che, dal 1° gennaio 2004 i canoni per le concessioni d'uso siano rivalutati in misura pari al 300 per cento;

impegna il Governo

1. a chiarire in termini inequivocabili, eventualmente anche mediante successivi interventi normativi, che la rideterminazione nella misura del 300 per cento, disposta dal comma 22 dell'articolo 32 del decreto-legge in discussione, dei canoni per le concessioni d'uso non si applica alle concessioni con finalità turistico-ricreative, per le quali il comma 21 del medesimo articolo 32 detta una specifica previsione, stabilendo che i relativi canoni siano rideterminati con apposito decreto ministeriale;

2. a precisare che il decreto ministeriale di rideterminazione dei canoni previsto dal comma 21 dell'articolo 32 del decreto-legge è emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano;

3. a coordinare le disposizioni di cui ai commi 21 e 22 dell'articolo 32 con le citate disposizioni del decreto-legge n. 400, le quali, prevedendo il rinnovo automatico delle concessioni con finalità turistico-ricreative, stabilivano altresì l'automatico adeguamento annuale dei canoni.

9/4447/162 La Malfa.

La Camera,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

premessi che:

l'intervento normativo di cui all'articolo 29 del decreto esaminato si prefigge il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2004 attraverso la dismissione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici, per i quali non sia stato accettato un interesse culturale. La vendita fa venire meno l'uso governativo gratuito degli immobili di-

smessi e comporta, conseguentemente, il ricorso, per le pubbliche amministrazioni occupanti, alla formula della locazione passiva;

per provvedere a tali spese di locazione, la norma in esame prevede l'istituzione di un fondo apposito, determinato a partire dal 2005 con legge di bilancio, mentre, per l'anno 2004, tale fondo viene alimentato, in parte, con i ricavi realizzati dalle dismissioni, e, per la restante parte, riutilizzando una quota delle risorse stanziata per i programmi infrastrutturali per le Agenzie fiscali e il Corpo della Guardia di finanza, di cui agli articoli, rispettivamente, 28, comma 3 (*Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze*), e 29, comma 4 (*Costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per il Corpo della Guardia di finanza*) della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

le somme non impegnate nell'ambito dei segnalati programmi infrastrutturali al termine dell'esercizio finanziario 2003 vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al citato fondo, secondo procedure diversificate relativamente alle risorse di cui all'articolo 29, comma 4, della citata legge, già stanziata per l'anno 2000 per gli impegni pluriennali in limiti di impegno ventennali e non utilizzate entro il 31 dicembre 2003;

con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota delle risorse suddette da far affluire sia al fondo per le spese di locazione degli immobili per la Guardia di finanza, sia, per differenza, da destinare, con successiva variazione di bilancio, all'incremento delle dotazioni finanziarie per il programma infrastrutturale del Corpo;

valutato che:

la finalità della norma introdotta è quella di non pregiudicare il consolidamento sul territorio del dispositivo di contrasto ai crimini finanziari ed economici, assicurando le esigenze infrastrutturali della Guardia di finanza, è che, allo scopo, è stato introdotto un vincolo di destinazione del fondo, per la parte alimentata con le risorse originariamente destinate dalla legge n. 28 del 1999 al programma di costruzione e acquisizione di immobili per il Corpo e non impegnate alla fine del 2003;

tali somme, una volta determinate dal ministro, dovranno incrementare, per quota parte, il corrispondente capitolo di parte corrente finalizzato alle spese di locazione degli immobili della Guardia di finanza e per la restante parte delle dotazioni finanziarie non utilizzate di cui ai limiti di impegno ventennali decorrenti dall'anno 2000, portandola ad incremento del pertinente capitolo di bilancio relativo al programma infrastrutturale del Corpo;

le risorse così confluite vengono impiegate per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999, per l'assunzione di limiti di impegno pluriennali da parte dell'amministrazione interessata;

impegna il Governo

ad adottare, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 29 del decreto-legge n. 269 del 2003, i pertinenti provvedimenti necessari ad interpretare le disposizioni suddette nel senso descritto in premessa e ad assicurare il perseguimento delle sopra specificate finalità della norma.

9/4447/163. Stradella.